

Circolare n. 285 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” - 15° aggiornamento dell’8 marzo 2016. Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene inserito nella Parte Terza della Circolare il Capitolo 7, suddiviso in due sezioni (1), per disciplinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, della Legge 130/1999 (2), la concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di società veicolo per la cartolarizzazione.

Tale disciplina non modifica la normativa già in vigore in tema di cartolarizzazione.

2. Contenuto dell’intervento

L’art. 1, comma 1-ter, Legge 130/1999 prevede che le società di cartolarizzazione (SPV) possano concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, purché (a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, (b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l’erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, (c) la banca o l’intermediario finanziario che selezionano i prenditori trattengano un significativo interesse economico nell’operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia.

La Banca d’Italia ha dato attuazione al disposto normativo prevedendo una disciplina dell’operazione coerente con la disciplina della *retention* contenuta nella regolamentazione prudenziale delle banche e degli intermediari finanziari. Si intende, in tal modo, agevolare l’applicazione delle nuove norme da parte degli intermediari, mantenendo al contempo adeguati presidi dell’attività creditizia nell’ottica di prevenire lo sviluppo di fenomeni di *shadow banking*.

Le disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica e le scelte ivi contenute hanno formato oggetto di valutazioni qualitative dei relativi costi e benefici. Non si è, peraltro, elaborata una completa relazione AIR perché la novità della fattispecie non consente di fondarsi su esperienze pregresse, che offrano una base di dati significativa per la valutazione d’impatto.

La disciplina di cui al presente aggiornamento si applica alle banche autorizzate in Italia e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché alle banche comunitarie che esercitano un’effettiva e prevalente attività di concessione del credito mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto precisato nelle stesse disposizioni.

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento costituiscono normativa di “interesse generale” il cui rispetto costituisce condizione per poter operare in Italia ed è sanzionabile con l’attivazione dei poteri straordinari previsti dall’art. 79 del TUB nei confronti delle banche comunitarie operanti in Italia.

3. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d’Italia.

(1) La Sezione I contiene le previsioni di carattere generale, elencando tra l’altro le fonti normative e i destinatari della disciplina. La Sezione II specifica gli obblighi degli intermediari ed è suddivisa in Quattro sottosezioni riguardanti:(1) il mantenimento dell’interesse economico da parte degli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati dall’SPV, (2) i criteri di selezione dei prenditori, (3) l’informativa agli investitori, (4) i controlli del *servicer* incaricato della verifica della conformità delle operazioni alla legge.

(2) Introdotto dall’art. 22, comma 6, D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.